

N.° 2.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I reati contemplati negli articoli 164, 165 del Codice penale, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1.° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti cogli arresti e con multa estensibile a L. 500.

Le disposizioni di quegli articoli non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati.

Art. 2.

I Ministri de' culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del Carcere, da sei mesi a tre anni se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni, o d'altri documenti di qualsivoglia forma letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a L. 2.000.

Art. 3.

Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato, o ad altri atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di L. 2000.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 4.

Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi ai culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi o con multa estensibile a L. 500.

Art. 5.

I reati contemplati nell'art. 616 del Codice penale saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da L. 100 a L. 1000.

Art. 6.

I reati contemplati nell'art. 617 del detto Codice, se commessi con mezzi

diversi da quelli di cui all'art. 1.° della legge 26 marzo 1848, saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno e con multa da L. 200 a 2000.

Art. 7.

I reati contemplati nell'alinea 1.° dell'art. 618 del Codice penale saranno puniti cogli arresti, e con multa estensibile a L. 100.

I reati contemplati nell'alinea 2.° dello stesso art. 618, se commessi con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1.° della legge 26 marzo 1848 saranno puniti o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, o col carcere estensibile ad un mese, e con multa estensibile a L. 300.

Art. 8.

I reati contemplati nell'art. 630 del Codice penale saranno puniti cogli arresti e colla ammenda.

L'ammenda sarà convertita in multa estensibile a L. 100, se concorrono circostanze aggravanti di luogo, di tempo o di persona.

Art. 9.

Le pene del carcere, degli arresti, della multa, e dell'ammenda stabilite negli articoli 6, 7 ed 8 della presente potranno essere applicate anche separatamente.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge 26 marzo 1848 saranno applicabili anche nel caso che le offese contro i depositari o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni sieno state commesse con mezzi diversi da quelli di cui all'art. 1.° della legge medesima.

Art. 11.

La berlina e l'emenda stabilite come pene *accessorie* nel Codice penale, sono abolite.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì cinque luglio mille ottocento cinquantaquattro.

VITTORIO EMANUELE

U. RATAZZI.